

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 28.01.2011

Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Zerbolò, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3) e dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la L. 27 luglio 2000, n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

Art. 2 – Istituzione della tassa

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani svolti in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita una tassa annuale in base a tariffa denominata «Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani».

2. La sua applicazione è disciplinata dal D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal presente Regolamento.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia.

4. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 3 – Servizio di nettezza urbana

1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato con apposito regolamento adottato ai sensi delle normative vigenti ed, in particolare, dei D.Lgs. 22/1997 e 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, ove applicabili, nonché in conformità all'art. 59 D.Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa.

2. Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa la tassa è dovuta in misura pari al 40%.

3. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti avviati allo smaltimento nei centri di raccolta vicini.

4. La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.

5. Ove il servizio di raccolta, sebbene attivato, non sia svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato, ovvero sia effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze e/o capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta, pari al 60%.

6. Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, secondo apposita deliberazione, a determinati periodi stagionali, la tassa è dovuta in relazione al periodo di esercizio del servizio.

Art. 4 – Presupposto soggettivo e oggettivo della tassa

1. In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, purchè le stesse non siano aree pertinenziali o accessorie dell'abitazione civile, o per le aree scoperte od aree verdi dotate di compostiera, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento di smaltimento dei rifiuti.

A tal fine, si considerano tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione e l'uso, con la sola esclusione delle superfici espressamente indicate dal presente regolamento.

2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale, la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario in solido con il proprietario.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

4. Ai fini dell'applicazione della tassa e dell'individuazione della categoria di appartenenza, si fa riferimento alla destinazione d'uso complessiva e/o prevalente dell'immobile o dell'area e non invece alle diverse ripartizioni interne del singolo immobile.

5. Per le abitazioni coloniche, per le unità immobiliari ad uso civile abitazione o a qualsiasi altro uso adibite con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la

raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione colonica o alle unità immobiliari anzidette.

Art. 5 – Mancato o irregolare svolgimento del servizio

1. Previa formale e motivata diffida dell'utente al competente Ufficio Tributi comunale attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove non si provveda da parte del Comune entro un congruo termine a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida, il tributo è ridotto nei seguenti termini:

- del 40% nel caso in cui non venga rispettata la frequenza di raccolta stabilita dal Regolamento Gestione Raccolta Rifiuti;

Le suddette riduzioni, qualora dovute, sono computate in relazione ai bimestri solari di irregolare servizio.

2. I contribuenti non possono rivendicare l'applicazione di riduzioni tariffarie in caso di interruzione temporanea del servizio dovuta a motivi sindacali od a imprevedibili impedimenti organizzativi.

3. Qualora si verifichi una situazione di emergenza, per cui il mancato svolgimento del servizio determini un danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti con diritto allo sgravio o alla restituzione di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione. Per tale fattispecie, l'emergenza deve essere riconosciuta dall'autorità sanitaria ed il diritto allo sgravio o alla restituzione delle spese sostenute deve essere documentato.

Art. 6 – Commisurazione e gettito complessivo della tassa annuale

1. Ai sensi dell'art. 65, comma 1 D.Lgs. 507/1993, la tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

3. Il gettito complessivo della tassa deve essere determinato secondo i principi e nei limiti minimi e massimi stabiliti dall'art. 61 D.Lgs. 507/1993.

4. Le tariffe sono determinate dalla Giunta Comunale entro il termine di approvazione stabilito dalla legge, ed entro i limiti di copertura ivi previsti.

Art. 7 – Esclusione dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura, come luoghi impraticabili, interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti.

Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50, nel quale non sia possibile la permanenza;
- c) portici, balconi non chiusi su tre lati;

2. Non sono altresì soggetti alla tassa i locali che non possono produrre rifiuti per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati, come locali non presidiati o con presenza sporadica dell'uomo o di produzione a ciclo chiuso, che non comportino la produzione di rifiuti in quantità apprezzabile.

Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:

- a) depositi di materiali in disuso;
- b) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali coperti.

3. Non sono infine soggetti alla tassa i locali che non possono produrre rifiuti perché risultanti in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.

Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:

- a) unità immobiliari chiuse, disabitate, non arredate e prive di utenze (acqua, gas, energia elettrica);
- b) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

4. Le circostanze di cui al precedente comma comportano la non assoggettabilità alla tassa soltanto qualora siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente accertate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

5. L'esclusione dalla tassa da diritto all'abbuono od allo sgravio previsto dall'art. 64 D.Lgs. 507/1993, con le modalità e i termini previsti dallo stesso articolo.

6. Infine, sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati da avviarsi allo smaltimento, per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 8 – Rifiuti speciali

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, pericolosi o non pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, in base alle norme vigenti.

2. Sulle superfici ove risulta difficile determinare la parte sulla quale si producono i rifiuti speciali, si applica una detassazione che riduce la superficie dei locali adibiti ad attività produttiva o di lavorazione di una percentuale pari alla percentuale di incidenza del peso del rifiuto speciale sul totale della produzione di rifiuti dei locali.

3. La percentuale di detassazione di cui al precedente comma non può comunque essere superiore al 50% della superficie dei locali di produzione.

4. Sono esclusi dalla applicazione della detassazione per produzione di rifiuti speciali i locali adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producono detti rifiuti.

5. La detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando idonea documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati, pericolosi e non pericolosi.

6. Il produttore di rifiuti speciali è tenuto ad individuare esattamente nella denuncia di occupazione la superficie dei locali destinati alla produzione dei rifiuti speciali, nonché la tipologia dello stesso e, nel caso previsto dal comma 2 del presente articolo, anche la percentuale di incidenza del peso del rifiuto speciale sul totale della produzione del locale.

7. Nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 6, comma 4 L. 212/2000, alla domanda di detassazione deve essere allegata:

- planimetria degli insediamenti in cui sia evidenziata la distinzione dei locali con distinzione, per ciascun locale, del tipo di rifiuto prodotto (speciali, tossici, nocivi, ecc.) ed evidenziazione delle superfici stabilmente occupate da beni mobili strumentali;
- copia del registro di carico e scarico del rifiuto speciale;
- documentazione di consegna dei rifiuti (copia di bolle di accompagnamento e fatture);
- copia del contratto con la ditta o società di smaltimento;
- se non evincibile dalla documentazione sopra citata, documentazione che attesti il luogo di scarica dei rifiuti.

Art. 9 – Esenzione dalla tassa.

1. Sono esentati dal pagamento della tassa:

a) i locali od aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;

b) i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali;

c) i locali e le aree occupate dalle associazioni senza fine di lucro, specificatamente destinati a finalità di rilievo sociale e culturale;

d) le abitazioni occupate da persone in condizioni socio economiche particolarmente disagiate, attestate dal settore servizi sociali.

2. L'esenzione è concessa dalla Giunta Comunale su domanda dell'interessato ed a condizioni che questi dimostri di averne diritto. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le agevolazioni. L'Agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di una nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorchè queste vengono a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione su denuncia dell'interessato e/o verifica d'ufficio. In caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 76 del D. Lgs. 507/1993.

Art. 10 – Riduzioni tariffarie per casi particolari

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la tariffa unitaria è ridotta di un importo pari al **30%** per :

a) le abitazioni con un unico occupante;

b) le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;

c) i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;

d) le abitazioni occupate da un nucleo familiare avente un ISEE non superiore a € 10.000, con all'interno una persona disabile con invalidità al 100%, comprovata da apposita certificazione;

Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio dell'anno successivo il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione, pena il recupero della maggiore tassa dovuta, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione di cui all'art. 76 D.Lgs. 507/1993.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo sono concesse a domanda degli interessati, da presentarsi nel corso dell'anno, con effetto dall'anno successivo a quello della domanda.

4. Più riduzioni della tassa previste dal presente Regolamento riducibili a medesimi locali e aree scoperte, sono cumulabili fino al limite massimo del 60% del tributo dovuto.

Art. 11 – Riduzioni tariffarie per minore produzione

e per smaltimento in proprio di rifiuti

1. Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all'articolo precedente, è accordata una riduzione di tariffa unitaria pari al **20%** per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al **20%** della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, che agevoli lo smaltimento od il recupero da parte del gestore del servizio pubblico.

3. Le riduzioni di cui al precedente commi sono concesse su domanda degli interessati, debitamente documentata, da presentarsi nel corso dell'anno, con effetto dall'anno successivo a quello della domanda.

Art. 12 – Riduzioni per avvio a recupero dei rifiuti assimilati

1. Ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 22/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di incentivare le operazioni di recupero o riciclo dei rifiuti assimilati agli urbani, i produttori che vi hanno proceduto possono accedere ad una riduzione annua della tariffa applicata.

2. Sino all'intervenuta determinazione della effettiva percentuale di incidenza del peso dei rifiuti recuperati sul totale della produzione, la riduzione della tariffa applicata ai locali di produzione e deposito dei rifiuti avviati a recupero verrà applicata in misura percentuale, come di seguito indicata:

a) in caso di attività che diano luogo ad una produzione di rifiuti che per composizione merceologica possono essere utilizzati per il recupero o riciclo e per i quali il soggetto gestore del servizio pubblico abbia attivato forme di recupero o riciclo, mediante raccolta differenziata o servizio di raccolta porta a porta, anche senza utili diretti, in grado di sottrarre detti rifiuti al conferimento agli impianti di smaltimento, l'avvenuto recupero dei rifiuti da parte del soggetto produttore non darà luogo all'applicazione di alcuna agevolazione tariffaria, salvo che il titolare dell'attività dimostri di aver dato luogo ad interventi organizzativi atti a selezionare e/o separare integralmente la frazione recuperabile, così da agevolare il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, ne qual caso sarà applicata una riduzione pari al **25%** della tariffa prevista per il locale di produzione del rifiuto avviato a recupero;

b) nel caso in cui il produttore di rifiuti dimostri di provvedere autonomamente, all'interno del ciclo produttivo proprio ovvero di terzi, al recupero o riciclo dei rifiuti assimilati, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, verrà accordata una riduzione massima pari al **50%** della tariffa prevista per il locale di produzione dei rifiuti effettivamente e oggettivamente avviati al recupero, a condizione che venga dimostrato il recupero di una percentuale di rifiuti pari ad almeno il 30% della produzione ponderale complessiva;

c) nel caso di soggetti privati o di attività che provvedano al recupero della frazione umida dei rifiuti mediante sistemi di compostaggio, acquisiti in proprio o per iniziativa pubblica, verrà accordata una riduzione massima pari al **10%** della tariffa prevista le abitazioni dei soggetti privati e del **10%** per i locali non produttivi utilizzati nello svolgimento dell'attività, a condizione che venga autocertificato l'utilizzo continuativo di tale sistema di compostaggio nel corso dell'anno e che non vengano di conseguenza conferiti al servizio pubblico rifiuti derivanti dalla frazione umida.

3. Qualora nel locale in cui si producono o depositano rifiuti assimilati avviati a recupero, si producano anche rifiuti speciali, si applica la disciplina della cumulatività delle riduzioni previste dal medesimo articolo, che possono giungere al massimo sino all'esenzione totale dei locali in cui si producono tali tipologie di rifiuti.

4. Il titolare dell'attività che provvede al recupero deve presentare istanza di riduzione che contenga la dichiarazione dei seguenti elementi fondamentali per la determinazione della riduzione:

- indicazione dei locali dove si produce il rifiuto che viene avviato a recupero;
- indicazione dei codici dei rifiuti avviati a recupero;
- periodo di avvio a recupero.

5. La dichiarazione di cui al comma precedente è valida anche per gli anni successivi a meno che non intervengano variazioni che comportino il venir meno del diritto di riduzione.

6. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione, l'ufficio tributi è legittimato ad applicare la tariffa senza riduzione, salvo poi procedere a sgravio o rimborso esclusivamente con riferimento all'anno in cui il produttore ha presentato la domanda e la relativa documentazione.

7. La riduzione di cui al comma 2, lett. a) e b) è concessa a consuntivo quando il produttore dimostri di aver effettivamente e oggettivamente avviato a recupero i rifiuti assimilati, presentando la documentazione

di cui al comma successivo. La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta il recupero della tassa per l'anno d'imposta in cui non si è dimostrato il recupero ed il venir meno del diritto alla riduzione per gli anni successivi, salvo che per tali anni sia stata fornita adeguata documentazione attestante il recupero dei rifiuti prodotti.

8. Nel rispetto delle disposizioni normative previste dall'art. 6, comma 4 della Legge 212/2000, a consuntivo, entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la riduzione, deve essere presentata la seguente documentazione:

- autocertificazione attestante l'avvenuto recupero nel proprio ciclo produttivo e modalità di recupero;
- copia del registro di carico e scarico o MUD del rifiuto assimilato avviato a recupero tramite soggetti terzi;
- documentazione di consegna dei rifiuti avviati al recupero (copia di bolle di accompagnamento e fatture);
- copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l'avvio al recupero, salvo che sia stato allegato alla richiesta di riduzione.

Art. 13 – Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servizi di pubblico passaggio, si applica la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.

2. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di anno solare, anche se ricorrente.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata al giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenete voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%.

4. Ai sensi dell'art. 65, comma 2 D.Lgs. 507/1993, per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati dal Gestore del servizio per l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la pulizia dell'area mercatale, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata.

5. Nell'eventualità che la classificazione contenuta nel regolamento manchi di una corrispondente voce di uso, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

6. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 D.Lgs. 507/1993.

7. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della T.O.S.A.P., la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo.

Art. 14 – Denunce

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono presentare denuncia, redatta sull'apposito modello predisposto dal Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione.

2. La denuncia è obbligatoria nel caso di detenzione o occupazione di qualsiasi tipo di locale o area, ad eccezione dei soli casi di esenzione previsti dal presente regolamento.

3. Le eventuali modifiche apportate ai locali ed alle aree soggette alla tassa devono essere denunciate entro lo stesso termine del 20 gennaio dell'anno successivo all'intervenuta modifica.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, è fatto obbligo al soggetto che gestisce i servizi comuni (amministratore del condominio nel caso di alloggi in condominio, gestore o amministratore nel caso di centri commerciali integrati o multiproprietà), di presentare al competente ufficio comunale, entro il 20 gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e delle aree soggette a tassazione.

Tale elenco ha effetto anche per gli anni successivi, purché non vi sia variazione nelle generalità degli occupanti o detentori.

Nel caso di multiproprietà, la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 63, comma 3 D.Lgs. 507/1993.

5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

6. Il contribuente è responsabile dei dati dichiarati e sottoscritti indicati in denuncia. Le modifiche derivanti da errore nella indicazione della metratura che danno diritto ad una minore tassazione hanno effetto dall'anno successivo alla presentazione dell'istanza di rettifica, a meno che il contribuente non dimostri che l'errore non è a lui attribuibile.

Art. 15 – Decorrenza della tassa

1. Ai sensi dell'art. 64 D.Lgs. 507/1993, la tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio la conduzione o occupazione di locali e/o di aree soggette alla tassa.

3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio comunale, dà diritto all'abbuono a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per la annualità successive, ove l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree tassabili, ovvero ove la tassa sia stata assolta dell'utente subentrante.

Art. 16 – Modalità di determinazione della superficie tassabile

1. La disposizione di cui all'art. 1 comma 340 Legge 30 dicembre 2004 n. 311 si interpreta nel senso che la base imponibile ai fini T.A.R.S.U. deve sempre essere determinata in base all'effettiva superficie suscettibile di produrre rifiuti, eccettuate le superfici produttive di rifiuti speciali.

2. Ove il Comune riscontri la presenza sul proprio territorio di unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la cui superficie catastale risulti superiore a quella denunciata ai fini T.A.R.S.U., comprendendo tuttavia nel totale della superficie denunciata anche le parti dell'immobile eventualmente indicate come non suscettibili di produrre rifiuti o esenti dall'imposta, ovvero riscontri la presenza di unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la cui superficie imponibile non risulti registrata presso l'Ufficio del Territorio, l'Ufficio Tributi procede alla modifica d'ufficio delle superfici imponibili, ovvero alla richiesta di presentazione all'Ufficio del Territorio della planimetria catastale del relativo immobile, soltanto ove il soggetto passivo d'imposta ovvero il proprietario o titolare di un diritto reale sull'immobile non provveda a presentare apposita denuncia integrativa ai fini T.A.R.S.U. nel termine di trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte del Comune.

3. La previsione secondo cui la superficie di riferimento ai fini T.A.R.S.U. non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale viene allo stesso modo utilizzata per l'accertamento d'ufficio in tutti i casi di immobili non denunciati ai fini T.A.R.S.U. per i quali il soggetto passivo d'imposta non provveda a presentare apposita denuncia integrativa ai fini T.A.R.S.U. nel termine di trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte del Comune, ovvero senza necessità di invio di alcuna preventiva comunicazione, nel caso in cui il personale del Comune non sia stato posto in condizione di accertare l'effettiva superficie imponibile dell'immobile, una volta esperita la procedura di cui all'art. 73 D.Lgs. 507/1993.

Art. 17 – Riscossione diretta della tassa

1. La riscossione della tassa è effettuata direttamente dal Comune, mediante emissione di avvisi bonari, da farsi seguire, in caso di mancato o parziale pagamento, dall'emissione di formale richiesta di pagamento da notificarsi al contribuente.

2. In caso di mancato o parziale pagamento a seguito della notifica di formale richiesta di pagamento, la riscossione degli importi ancora dovuti potrà essere effettuata mediante iscrizione a ruolo coattivo ovvero mediante esecuzione forzata da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili.

3. Gli importi dovuti sono riscossi in tre rate consecutive, con cadenza trimestrale, alle scadenze fissate a seguito dell'invio dell'avviso di pagamento da parte del Comune.

4. Il Sindaco, su istanza del contribuente iscritto a ruolo, può concedere per gravi motivi la ripartizione fino a otto rate del carico tributario, se lo stesso è comprensivo di tributi arretrati. La ripartizione del carico è disposta su proposta del Funzionario Responsabile, con atto del Sindaco.

I gravi motivi per i quali si può richiedere la ripartizione del carico arretrato fino ad otto rate non possono essere invocati ove sussista il pericolo di perdita del credito. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive, l'intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in unica soluzione.

Art. 18 – Sgravio o rimborso della tassa

1. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro sessanta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia deve essere presentata a pena di decadenza entro sei mesi dalla notifica della cartella di pagamento relativa al ruolo in cui è iscritto il tributo.

2. Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, l'ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni.

3. In ogni altro caso, lo sgravio od il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro novanta giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.

4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

Art. 19 – Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e della destinazione d'uso delle superfici tassabili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie, esercitando i poteri previsti dall'art. 73 D.Lgs. 507/1993.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile, fatta salva l'applicazione d'ufficio della previsione contenuta nell'art. 1, comma 340 L. 311/2004.

3. Il potere di accesso alle superfici imponibili è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di esenzione, detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

Art. 20 – Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente regolamento sono soggette all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 76 D.Lgs. 507/1993, così come modificate dall'art. 12 D.Lgs. 473/1997 e come disciplinate dal vigente regolamento comunale in materia.

Art. 21 – Contenzioso

1. Avverso l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo e la cartella di pagamento, il rifiuto espresso o tacito della restituzione dei tributi, sanzioni ed interessi o accessori non dovuti, diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domanda di definizione agevolata di rapporti tributari, il contribuente può proporre ricorso avanti alla Commissione Tributaria competente ai sensi del D.Lgs. 546/1992.

Art. 22 – Funzionario responsabile

1. La Giunta Comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

2. Ai sensi dell'art. 74 D.Lgs 507/1993, il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi, dispone i rimborsi ed iscrive i tributi a ruolo.

Art. 23 – Normativa di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 507/1993, dei D.Lgs. 22/1997 e 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.

Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 24 – Norme abrogate

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 25 – Efficacia della norma

Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal **1° gennaio 2011**, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 20 dicembre 2007, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448.